



COMUNE DI VERCEIA  
Provincia di Sondrio

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

## Componente geologica, idrogeologica e sismica

Recepimento parere Regione Lombardia prot. 2932 del 10/07/2024  
e parere Provincia di Sondrio det. n.827 del 30/07/2024

COMMITTENTE  
COMUNE DI VERCEIA (SO)  
Via Nazionale, 92  
23020 Verceia (SO)

**NORME GEOLOGICHE**

DATA

MARZO 2023


AGG. AGOSTO 2024

ELABORATO

**R2**

TECNICO INCARICATO

TIMBRO E FIRMA



STUDIO GEOLOGICO  
DEPOLI DOTT. CLAUDIO  
Via Villatico, 11  
23823 Colico (LC)  
Tel./Fax. 0341.933011  
info@studiodepoli.com

Sommario

1	COMMENTO INTRODUTTIVO.....	3
2	REVISIONE ATTUATA: RECEPIMENTO PARERE REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI SONDRIO .....	3
2.1	Operatività .....	4
	RISCHIO SISMICO – QUADRO PRELIMINARE .....	5
3	COMMENTO.....	6
4	ANALISI DI 1° LIVELLO: CLASSI DI PERICOLOSITÀ SISMICA.....	6
4.1	Criteri di approfondimento sismico 2° livello .....	7
4.2	Conclusioni .....	8
	FATTIBILITA' TERRITORIALE .....	9
5	NORME TECNICHE CLASSI DI FATTIBILITA' .....	10
6	CLASSE 1: FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI.....	11
7	CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI .....	11
7.1	NTA: Prescrizioni generali .....	14
7.1.1	NTA: prescrizioni specifiche.....	14
8	CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI .....	16
8.1	NTA: Prescrizioni generali .....	16
8.2	Sottoclasse 3a.....	19
8.3	Sottoclasse 3b .....	20
8.4	NTA: Prescrizioni generali sottoclassi 3a, 3b .....	20
8.5	Sottoclasse 3c.....	22
8.1	Sottoclasse 3d .....	22
9	CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI .....	23
9.1	NTA di classe 4: Prescrizioni generali .....	24
9.2	Sottoclasse 4a.....	25
9.3	Sottoclasse 4b .....	25
9.4	Sottoclasse 4c.....	26
9.5	Sottoclasse 4d .....	26
9.6	Sottoclasse 4e.....	26
9.7	Sottoclasse 4f .....	27
9.1	Sottoclasse 4g .....	27
	SITI NATURA 2000.....	31

10	PRESCRIZIONI PER I SITI NATURA 2000 .....	32
	PAI - PGRA .....	34
11	PRESCRIZIONI NORME DI ATTUAZIONE PAI .....	35
11.1	Estratto norme PAI.....	35
11.2	PGRA .....	41
	FASCE FLUVIALI PAI.....	42
12	FASCE FLUVIALI PAI .....	43
12.1	Estratto norme PAI (parte).....	43
	DERIVAZIONI IDROPOTABILI .....	51
13	PRESCRIZIONI PER LE AREE DI RISPETTO DELLE DERIVAZIONI IDROPOTABILI .....	52
	RETICOLO IDRICO .....	55
14	MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA .....	56
14.1	Norme di RIM .....	57
	TITOLO 1: PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE.....	57
	TITOLO 2: INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA .....	61
	TITOLO 3: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI .....	75
	TITOLO 4: ISTRUTTORIA.....	82
	TITOLO 5: NORMA TRANSITORIA VALLE VILLA .....	84

## **1 COMMENTO INTRODUTTIVO**

**La presente relazione è aggiornata in recepimento del parere di Regione Lombardia prot. 2932 del 10/07/2024 e del parere della Provincia di Sondrio determinazione n.827 del 30/07/2024.**

Nel documento si integra ed aggiorna la vigente normativa di PGT in fase di revisione tecnica relativamente a diversi aspetti quali le prescrizioni legati alla fattibilità geologica, alla pericolosità sismica, alle aree soggette a tutela e ai vincoli sovracomunali.

Il documento finale del programma di analisi territoriale, a supporto nel nuovo PGT, è contenuto nella tavola di fattibilità geologica.

Con il riferimento di partenza alla normativa regionale vigente, ad ogni differente “classe di fattibilità geologica” del territorio corrisponde una norma di attuazione che esplicita le azioni collegate alla fase di utilizzo del tessuto urbano e non urbano in relazione alla componente geologica.

Inoltre, la carta di pericolosità sismica rappresenta aree omogenee alle quali sono associate specifiche prescrizioni normative.

Infine, la carta dei Vincoli riporta i principali vincoli comunali e sovracomunali delineando le aree in cui questi ultimi sono vigenti.

Oltre a ciò, si ritiene utile allegare anche il vigente regolamento di polizia idraulica che regola l'uso del territorio ricadente all'interno delle differenti porzioni di fascia idraulica del reticolo, riportate nella cartografia come da studio redatto dall'Amministrazione comunale.

L'aggiornamento dello studio del territorio comunale di Verceia (SO) fa necessario riferimento alla DGR n. 8/1566 del 22/12/05 ed ai contenuti della DGR n.8/7374 del 28 maggio 2008 e DGR 2616/2011, prendendo atto anche della recente D.G.R. XI/6306 del 26.04.2022 e successiva DGR XI/7576 del 15.12.2022.

## **2 REVISIONE ATTUATA: recepimento parere Regione Lombardia e Provincia di Sondrio**

Gli aggiornamenti e le modifiche apportate risultano sostanzialmente le seguenti:

- Aggiornamento del regolamento geologico che, oltre a riassumere la normativa in vigore (es NtA del PAI, PGRA, ecc.) aggiorna anche le attenzioni geologiche d'uso del territorio;

- Riallineamento dei limiti cartografici della Fattibilità Geologica con il dettaglio topografico del nuovo DBT (Database topografico) comunale e **dei Dissesti PAI con il confine comunale in coerenza con i comuni limitrofi;**
- Analisi sismica di secondo livello con redazione delle relative cartografie
- Aggiornamento delle tavole (differenti tematismi) relativamente agli aspetti di dinamica territoriale ed idrologici
- Aggiornamento delle classi di Fattibilità geologica alla luce delle nuove normative e delle modifiche dell'assetto geologico-geomorfologico;
- Aggiornamento della Carta dei Dissesti con legenda PAI con introduzione delle prescrizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) (delibera n. 6738 del 19 giugno 2017)
- Analisi dettagliata delle aree risultate a rischio molto elevato R4 in attuazione della D.g.r. 19 giugno 2017 – n. X/6738

Oltre all'aggiornamento geologico sono raggruppate nelle presenti NTA geologiche anche le norme derivanti dall'attuazione della DGR 7/7868 del 25.01.2002 e DGR 7/13950 del 01.08.2003 pertinenti alle fasce di rispetto idraulico (RIM).

Le norme sono in vigore, avendo il comune di Verceia (SO) ottemperato alle prescrizioni di legge.

### **2.1 Operatività**

Le Norme Geologiche riportate nel presente documento, riferite alla relativa cartografia di PGT di cui sono parte integrante, hanno carattere di NTA ed integrano pertanto quelle di pianificazione.

**Si ricorda la prevalenza della normativa sovracomunale (Norme PAI – aree attive e fasce di esondazione A e B), nonché le norme relative alle aree di salvaguardia idrica (reticolo idrico, area di rispetto sorgenti, ecc) sulle NTA urbanistiche e geologiche.**

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Verceia (SO)

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO DEL

*PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO*

*2023*

RISCHIO SISMICO – QUADRO PRELIMINARE

### 3 COMMENTO

Gli effetti del potenziale di accelerazione sismica sono legati sia alla natura geologica che al grado di evoluzione geomorfologica e di instabilità del territorio.

Regione Lombardia ha approvato la L.r. 33/2015 che definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e dal 10 aprile 2016 è efficace anche la nuova zonazione sismica, in conseguenza della quale il comune di Verceia risulta ricadere in zona sismica 3. Per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3 è obbligatorio il secondo livello di analisi sismica nelle aree PSL, individuate attraverso il 1° livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell'Allegato 5) e interferenti con l'urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica.

**Per quanto riguarda l'analisi sismica di 2° livello del comune di Verceia si rimanda all'apposito documento redatto dallo scrivente.**

### 4 ANALISI DI 1° LIVELLO: CLASSI DI PERICOLOSITÀ SISMICA

L'analisi e il confronto dei dati derivanti da riferimenti litologici e di dinamica geomorfologica hanno consentito di realizzare la carta della pericolosità sismica locale con 1° livello di approfondimento (allegato 5 della DGR n.8/7374 del 28 maggio 2008). Nella tabella vengono sintetizzati gli adempimenti e le tempistiche in funzione della zona sismica di appartenenza.

	Livelli di approfondimento e fasi di applicazione		
	1° livello fase pianificatoria	2° livello fase pianificatoria	3° livello fase progettuale
Zona sismica 2-3	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili	- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1 e Z2.
Zona sismica 4	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03)	- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1 e Z2 per edifici strategici e rilevanti.

PSL = Pericolosità Sismica Locale

*Livelli di approfondimento e fasi di applicazione. Da "Criteri attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio, BURL n.13 Edizione speciale del 28/03/2006*

L'attribuzione dello scenario di pericolosità sismica definisce anche la classe di pericolosità e i successivi livelli di approfondimento necessari nel caso di utilizzo delle aree comunali ai fini urbanistici.

Aree con Instabilità:

Z1a (zona caratterizzata da movimenti franosi attivi): Pericolosità H3 – livello di approfondimento 3°

Z1b (zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti): Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°

Z1c (zona potenzialmente franosa o esposta al rischio frana): Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°

Aree con amplificazioni topografiche

Z3b (zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo): Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°

Aree con amplificazioni litologiche e geometriche

Z4a (zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi):  
Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°

Z4b (zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre): Pericolosità H2  
- Livello di approfondimento 2°

Z4c (zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi): Pericolosità H2 - Livello di  
approfondimento 2°

#### **4.1 Criteri di approfondimento sismico 2° livello**

Nel merito della zonazione definita, ricadendo il territorio comunale di Verceia in zona sismica 3, nel presente aggiornamento è stata aggiunta una analisi sismica di 2° livello sulle aree di interesse urbanistico del territorio comunale volta alla definizione della Fa (Fattore di amplificazione sismico).

La metodologia seguita è pienamente coerente con i contenuti della D.G.R. 30 novembre 2011 - n. IX/2616: "Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12", approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374.



#### **4.2 Conclusioni**

L'esame dei risultati individua, quale elemento più diffuso dello scenario della pericolosità sismica locale, i potenziali effetti sismici derivanti da amplificazioni litologiche e geometriche (Z4c e Z4b) ed in minor misura gli effetti legati a instabilità (Z1a, Z1b e Z1c).

L'analisi ha permesso di escludere la presenza di aree in ambito Z4a, Z4b e Z4c per cui si renda necessaria l'analisi sismica di 3° livello, ovvero quelle aree per cui il fattore di amplificazione sismica è maggiore dei limiti imposti da normativa, in quanto in base ai calcoli effettuati con i dati derivanti dalla campagna sismica svolta in loco il valore  $F_a$  è risultato sempre minore delle soglie regionali.

Dai risultati ottenuti è possibile dichiarare che i valori del fattore di amplificazione sono inferiori ai limiti imposti da normativa in tutto il territorio analizzato, pertanto la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa.

Non è programmata nella vigente nuova pianificazione la costruzione di edifici strategici; sono comunque in vigore le NTC del D.M 17 gennaio 2018 e succ. circolare 2019.

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Verceia (SO)

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO AL

*PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO*

*2023*

FATTIBILITA' TERRITORIALE

## **5 NORME TECNICHE CLASSI DI FATTIBILITA'**

Tutte le analisi condotte, unitamente ai recenti riferimenti bibliografici di evoluzione territoriale e normativo, hanno permesso l'aggiornamento di questo elaborato (che ricalca parzialmente quello in vigore alla data attuale), documento che mediante la valutazione incrociata degli elementi cartografati individua e formula una proposta di revisione della suddivisione dell'ambito territoriale del Comune in differenti aree che rappresentano una serie di "classi di fattibilità geologica".

Tale elaborato non è da intendersi come una semplice carta del rischio geologico ma rappresenta una sintesi più applicativa delle problematiche connesse al territorio, unitamente alla situazione urbanistica - ambientale dell'area.

È proposta, sulla base delle indicazioni formulate dal Servizio Geologico della Regione Lombardia, una classificazione che per il comune di Verceia (SO) è costituita da tre differenti classi e sottoclassi (non si è rilevata la presenza di ambiti di classe 1), in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio.

Sono zone per le quali sono indicate sia informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi sia gli studi e le indagini eventuali, nel caso di necessità di approfondimento dell'indagine geologica.

Nella proposta di aggiornamento e revisione del piano geologico è stata effettuata una ripermutazione delle classi di fattibilità per omogeneizzare i nuclei rurali, oltre all'introduzione di nuove sottoclassi negli ambiti rientranti in aree di dissesto PAI, per sottolinearne le norme di attuazione relative. La sottoclasse 3b vigente, associata alle aree di frana quiescente per le quali è stato svolto lo studio di dettaglio, è stata mantenuta.

Nelle tavole del presente PGT sono state quindi individuate le seguenti classi:

**-Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni**

**-Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni: sottoclassi 3a, 3b, 3c, 3d**

**-Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni: sottoclassi 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g**

Rispetto alla precedente valutazione le norme di attuazione sono state riviste e riaggornate.

In tal senso le modeste modifiche apportate sono:

- Rimodulazione dei limiti e delle classi in relazione ad una puntuale analisi di alcuni settori in coerenza con il maggior dettaglio della nuova base cartografica
- Rimodulazione dei limiti e delle classi in relazione alle nuove normative (D.g.r. 2616/2011 e DGR XI 7564 del 15.12.2022)
- Introduzione di sottoclassi per la distinzione degli ambiti in cui prevalgono le prescrizioni sovracomunali.

Si ribadisce comunque che le presenti norme non sostituiscono le prescrizioni operative previste da leggi e decreti (es Vincolo idrogeologico, NTC 17 gennaio 2018, ecc) così come l'individuazione di una zona di possibile edificazione deve rispettare la necessità di redigere un progetto rispettoso delle norme di attuazione.

Di seguito sono definite le norme di attuazione della fattibilità geologica, anch'esse maggiormente rimodulate rispetto alle pregresse versioni.

## **6 CLASSE 1: FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI**

Facendo riferimento agli indirizzi pianificatori (Regione Lombardia) ed allo studio geologico vigente, si riconferma la **non presenza di tale classe** nel territorio comunale di Verceia.

## **7 CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni**

"In questa classe ricadono le aree che presentano condizioni particolari, che richiedono maggiore attenzione nella scelta e nella programmazione urbanistica. Sono considerate sia le aree a minore acclività sia ambiti caratterizzati da particolari situazioni geologico-geotecniche e idrogeologiche."

Così, in tale categoria sono state riportate tutte le aree di conoide, di raccordo con il pendio o gli ambiti di minor pendenza nelle aree di montagna.

Nel rispetto della vigente normativa sono indicate le specifiche costruttive degli interventi edificatori e degli eventuali approfondimenti per la mitigazione del rischio.

**Nell'applicazione delle successive norme si ritiene di escludere dall'obbligo di redigere la relazione geologica gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro (lettere a, b, c, parte e) come indicato dal D.P.R. 380/2001, ovvero:**

### **Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi)**

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,

sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la

preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

La classe 2 è presente nelle aree urbanizzate del territorio, corrispondenti con buona parte dell'area principale del centro urbano (settore caratterizzato da terreni di conoide) e con i centri montani di Frasnedo, Sceglio, Pesciallo, Foppaccia (settori caratterizzati da depositi di origine glaciale).

### **7.1 NTA: Prescrizioni generali**

Le caratteristiche fisico-meccaniche delle terre consentono di non individuare, in linea generale, particolari problematiche (nel rispetto della normativa pregressa ex. DM 11/03/1988, D.M. 14 gennaio 2008 e della normativa vigente D.M. 17 gennaio 2018, nel rispetto delle norme PAI – PGR, ecc.) e nel rispetto di norme operative di carattere specifico di seguito proposte.

#### **7.1.1 NTA: prescrizioni specifiche**

Norme operative di carattere generale (ovvero da considerare nella fase di progettazione):

- 1) Eventuali scarichi al suolo delle acque bianche (nel rispetto del RR di invarianza idraulica ed idrologica) dovranno evitare l'instaurarsi di processi erosivi al suolo o creare danni ad edifici nelle adiacenze*
- 2) Scarichi reflui al suolo: dovranno essere attentamente definite le scelte operative (nel rispetto della legge), privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e trincee di subirrigazione) solo in particolari situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessità di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale*
- 3) Dovrà essere adeguatamente verificata e dimensionata ogni opera di scarico*

- 4) *Interventi nuovi anche non necessariamente di edificazione (es. muri, viabilità ecc) dovranno garantire il normale deflusso delle acque superficiali*
- 5) *La sistemazione di aree del territorio mediante deposito e/o riporto di materiale, nel rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, dovrà essere attuato evitando l'instaurarsi di processi erosivi superficiali del materiale riportato*
- 6) *Negli interventi di sostegno definitivo di scavi si dovrà valutare la fattibilità di un utilizzo alternativo a opere di c.a. mediante strutture di minor impatto (palizzate, terre armate, prefabbricate, ecc)*
- 7) *Gli ingressi dovranno essere realizzati preferibilmente sui lati opposti alla linea di pendenza (conoidi) o di deflusso delle acque*
- 8) *Negli ambiti con morfologia depressa rispetto ad aree limitrofe (es. paleoalvei del T. Ratti) il progetto dovrà valutare possibili soluzioni ad esempio con costruzione degli edifici sui lati più sopraelevati o individuando soluzioni tecniche consone alla morfologia del sito*



## 8 CLASSE 3: Fattibilità con consistenti limitazioni

"Comprende le zone in cui si sono riscontrati consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi esistenti nelle aree.

L'utilizzo delle zone, ai fini urbanistici è **subordinato alla realizzazione** di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, per consentire di precisare le esatte volumetrie e ubicazioni, le idonee destinazioni d'uso, nonché le eventuali opere di difesa.

Tali supplementi sono attuabili sia singolarmente che per più ambiti (es. PL-PA, ecc) in riferimento alle differenti proposte.

In generale in tale area sono indicati i territori più acclivi, interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico diretto o dalla potenzialità di fenomeni alluvionali. Si tratta di fenomenologie più marcate e/o dirette che spesso richiedono la necessità di realizzare opere di difesa."

Nel territorio in esame sono state individuate una serie di aree in classe tre, aree che presentano problematiche geologiche- geotecniche variabili: ambiti interessati, per morfologia, dalla possibile fascia di esondazione di torrenti, aree legate a situazioni morfologiche con pendii ad elevata acclività e aree con segni di instabilità diffusa.

In tali settori gli interventi urbanistici dovranno essere preventivamente valutati previa puntuale ed areale verifica della proposta, in riferimento alle situazioni geotecniche e/o di rischio presenti, ed in relazione alle differenti condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa.

### **8.1 NTA: Prescrizioni generali**

Nei territori ricadenti in questa classe gli interventi di trasformazione ed uso del territorio dovranno essere preventivamente valutati previa analisi puntuale ed areale della proposta, in riferimento alle situazioni di rischio presenti, ed in relazione alle differenti condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa, queste ultime effettuabili anche a posteriori della presente verifica.

Gli interventi attuabili, fra tutti quelli previsti dal PGT nel differente azionamento, dovranno essere assoggettati alle norme del presente articolo.

In particolare, per gli interventi proposti nel rispetto delle prescrizioni di NTA del PGT dovranno essere definite sia le caratteristiche meccaniche dei terreni, sia le condizioni di pericolosità dell'area in riferimento allo stato attuale e a quello di progetto.

L'analisi dovrà condurre anche ad una valutazione idrologica ed idrogeologica che definisca la possibile interazione della proposta con il modello idrologico locale.

Nel rispetto della normativa (pregressa D.M. 11/03/1988 e succ. modifiche e Testo unico – DM gennaio 2008 e vigente NTC 2018), ogni nuova proposta edificatoria dovrà prevedere una accurata valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica.

**Si ritiene di escludere da tale obbligo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro (lettere a, b, c) come indicato dal D.P.R. 380/2001, ovvero:**

### **Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi)**

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste

dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)

Per ogni altra proposta edilizia (urbanistica/territoriale, ecc) si dovrà prevedere una accurata valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica.

IN PARTICOLARE:

- 1) La caratterizzazione geotecnica delle terre e/o ammassi rocciosi mediante indagini in sito e/o laboratorio;
- 2) La stratigrafia del sito e l'assetto idrogeologico con particolare riferimento all'individuazione dei processi morfo dinamici attivi o quiescenti;
- 3) Analisi della pericolosità locale e valutazione della possibile interferenza con l'intervento prospettato e definizione degli interventi eventualmente necessari volti a mitigare il grado di pericolo evidenziato;
- 4) Verifica di stabilità dell'area con valutazione prima e dopo l'intervento ed individuazione di soluzioni tecniche per ridurre il grado di interferenza;
- 5) Interazione con la dinamica territoriale relativa allo stato di degrado degli ammassi rocciosi, e dei versanti e definizione delle eventuali tipologie di opere atte a garantire la sicurezza delle nuove costruzioni
- 6) Definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di cantiere sia all'opera finita.

### **Assetto idrogeologico**

La valutazione geologica, dovrà tener conto del possibile flusso idrico e/o ristagno, considerando:

- Il flusso idrico e la possibilità di scarichi al suolo.
- In caso di sistemi di drenaggio delle acque tramite pompe (adeguatamente dimensionate in termini di portata), dovrà essere valutata la possibile interazione delle stesse con eventuali edifici attigui e lo scarico corretto delle acque emunte.

- Scarichi al suolo: dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti) solo in particolari situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessita di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale
- Posa di cisterne e/o altri serbatoi di liquidi potenzialmente inquinanti: da realizzarsi solo dopo attenta definizione delle oscillazioni di falda e comunque all'interno di strutture di contenimento impermeabili

### **Assetto idrologico**

La valutazione del grado di pericolo dovrà tener conto dell'assetto idrologico dell'area con particolare riferimento a:

- 1) Analisi del reticolo superficiale, la tipologia della dinamica morfologica del bacino;
- 2) Definizione delle portate di piena del reticolo idrografico presente, individuazione di eventuali punti critici e definizione del grado di deflusso delle sezioni esistenti;
- 3) Valutazione della possibile evoluzione territoriale e degli interventi attivi e/o passivi proponibili al fine di mitigare il rischio;
- 4) Individuazione delle soluzioni tecniche da attuarsi nel programma d'intervento per la riduzione del grado di rischio presente.

**L'eventuale realizzazione e collaudo di opere di difesa devono essere condizioni preventive, e non successive, alla realizzazione dell'intervento urbanistico.**

### **8.2 Sottoclasse 3a**

La sottoclasse 3a racchiude un'area del centro edificato di Verceia in cui è stata verificata la presenza di edifici lesionati nelle murature, nonostante le buone caratteristiche geotecniche dei terreni.

Qualsiasi intervento previsto negli ambiti rientranti in tale sottoclasse dovranno essere subordinati a un'accurata indagine geologico-geotecnica.

### **8.3 Sottoclasse 3b**

La sottoclasse 3b comprende gli ambiti rientranti nella classificazione Fq del PAI (Frana quiescente) per i quali, in occasione del precedente aggiornamento della componente geologica del PGT (2010), sono stati svolti studi di approfondimento. Si riferisce in particolar modo ad alcune aree nei pressi di Frasnedo, Moledana, Castelletto e Corveggia, Case Montini.

Agli ambiti rientranti in questa sottoclasse, in virtù degli approfondimenti tecnici e nel rispetto della normativa vigente, si applicano le prescrizioni della Classe 3 di fattibilità geologica, pur rientrando in ambito Fq del PAI.

### **8.4 NTA: Prescrizioni generali sottoclassi 3a, 3b**

Nei territori ricadenti in queste classi gli interventi di trasformazione ed uso del territorio dovranno essere preventivamente valutati previa analisi puntuale ed areale della proposta, in riferimento alle situazioni di rischio presenti ed in relazione alle differenti condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa, queste ultime effettuabili anche a posteriori della presente verifica.

Gli interventi attuabili, fra tutti quelli previsti dal PGT nel differente azzonamento, dovranno essere assoggettati alle norme del presente articolo.

In particolare, per gli interventi proposti nel rispetto delle prescrizioni di NTA del PGT dovranno essere definite sia le caratteristiche meccaniche dei terreni sia le condizioni di pericolosità dell'area in riferimento allo stato attuale e a quello di progetto.

L'analisi dovrà condurre anche ad una valutazione idrologica ed idrogeologica che definisca la possibile interazione della proposta con il modello idrologico locale.

Nel rispetto della normativa (pregressa D.M. 11/03/1988 e succ. modifiche e Testo unico – DM gennaio 2008 e vigente NTC 2018), ogni nuova proposta edificatoria dovrà prevedere una accurata valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica.

Per ogni proposta edilizia (urbanistica/territoriale, ecc) si dovrà prevedere una accurata valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica.

IN PARTICOLARE:

---

Comune di Verceia (SO)

Aggiornamento componente geologica, sismica e idrogeologica a supporto del Piano di Governo del Territorio – **Recepimento parere Regione Lombardia prot. 2932 del 10/07/2024 e parere Provincia di Sondrio det. 827 del 30/07/2024**

**NORME TECNICHE**

- 7) La caratterizzazione geotecnica delle terre e/o ammassi rocciosi mediante indagini in sito e/o laboratorio;
- 8) La stratigrafia del sito e l'assetto idrogeologico con particolare riferimento all'individuazione dei processi morfo dinamici attivi o quiescenti;
- 9) L'analisi della pericolosità locale e la valutazione della possibile interferenza con l'intervento prospettato e la definizione degli interventi eventualmente necessari volti a mitigare il grado di pericolo evidenziato;
- 10) La verifica di stabilità dell'area con valutazione prima e dopo l'intervento e l'individuazione di soluzioni tecniche per ridurre il grado di interferenza;
- 11) L'interazione con la dinamica territoriale relativa allo stato di degrado degli ammassi rocciosi e dei versanti e definizione delle eventuali tipologie di opere atte a garantire la sicurezza delle nuove costruzioni
- 12) La definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di cantiere sia all'opera finita.

### **Assetto idrogeologico**

La valutazione geologica dovrà tener conto del possibile flusso idrico e/o ristagno, considerando:

- Il flusso idrico e la possibilità di scarichi al suolo.
- In caso di sistemi di drenaggio delle acque tramite pompe (adeguatamente dimensionate in termini di portata) dovrà essere valutata la possibile interazione delle stesse con eventuali edifici attigui e lo scarico corretto delle acque emunte.
- Scarichi al suolo: dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti) solo in particolari situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessità di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale
- Posa di cisterne e/o altri serbatoi di liquidi potenzialmente inquinanti: da realizzarsi solo dopo attenta definizione delle oscillazioni di falda e comunque all'interno di strutture di contenimento impermeabili

### **Assetto idrologico**

La valutazione del grado di pericolo dovrà tener conto dell'assetto idrologico dell'area con particolare riferimento a:

- 5) Analisi del reticolo superficiale, tipologia della dinamica morfologica del bacino;
- 6) Definizione delle portate di piena del reticolo idrografico presente, individuazione di eventuali punti critici e definizione del grado di deflusso delle sezioni esistenti;
- 7) Valutazione della possibile evoluzione territoriale e degli interventi attivi e/o passivi proponibili al fine di mitigare il rischio;
- 8) Individuazione delle soluzioni tecniche da attuarsi nel programma d'intervento per la riduzione del grado di rischio presente.

**L'eventuale realizzazione e collaudo di opere di difesa devono essere condizioni preventive, e non successive, alla realizzazione dell'intervento urbanistico.**

#### **8.5 Sottoclasse 3c**

La sottoclasse 3c riguarda un ambito di conoide attivo parzialmente protetto (Cp del PAI) del t. Ratti nel centro abitato di Verceia a nord e a sud della linea ferroviaria Colico- Chiavenna.

In tali aree sono vigenti le prescrizioni PAI a cui si rimanda (vedi cap 11.1 punto 8)

#### **8.1 Sottoclasse 3d**

*La sottoclasse 3d è stata introdotta per recepire i risultati della modellazione idraulica del Fiume Mera ("Studio e sviluppo della modellazione idraulica per la definizione delle aree esondabili nel bacino del fiume Mera (SO) dal Confine di Stato (località Castasegna) all'immissione nel Lario in comune di Gera Lario (LC)", Studio Etatec, novembre 2020) che interagisce anche con le sponde del Lago di Mezzola.*

*In particolare è stata cartografata e delimitata l'area di presunto allagamento (esondazione) derivante da detto studio; quindi è stata introdotta la sottoclasse 3d che comprende:*

- le zone rientranti nelle aree allagabili (TR=200 anni) risultanti dalla modellazione idraulica condotta dallo studio Etatec,
- le aree rientranti nello scenario frequente (H) di esondazione del PGRA (Pericolosità del reticolo principale) oltre ad aree limitrofe.
- Un'area che potenzialmente può essere interessata da tale processo non come acqua di superficie ma come effetto direttamente connesso all'esondazione ovvero con conseguente

innalzamento della quota di falda (es problematiche in eventuali scantinati, attenzioni all'applicazione dell'invarianza idraulica, ecc)

Oltre alle attenzioni generiche di fattibilità geologica di classe 3 tutti programmi edilizi ricadenti in questa sottoclasse dovranno porre particolare attenzione all'aspetto idrologico/idraulico, ovvero:

#### **NTA: Prescrizioni generali**

Nei territori ricadenti in questa classe ogni programma edilizio dovrà essere confrontato ed attuato nel rispetto dei tiranti idrici che emergono da detta analisi idraulica di riferimento o che derivano da una nuova analisi/modellazione idraulica specifica che utilizza quale dato tecnico di input (dati idrologici) quelli contenuti nel documento di riferimento bibliografico.

## **9 CLASSE 4: fattibilità con gravi limitazioni**

Estratto da CRITERI ED INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 che aggiorna l'art. 3.3 della D.g.r.6645/01:

***“L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.”***

Pertanto, nel rispetto delle vigenti normative, in questa classe sono individuati i territori ove l'alto rischio geologico comporta gravi limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del territorio.

Sono raggruppati i territori che presentano problematiche geologiche e geomorfologiche e aree ad elevata acclività.

In questi territori l'estensione e spesso la volumetria dei fenomeni è tale da rendere difficoltoso o limitato l'intervento attivo e/o passivo di difesa.



### **9.1 NTA di classe 4: Prescrizioni generali**

In tale ambito è **esclusa qualsiasi nuova edificazione**, se non interventi volti al consolidamento e/o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

**Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 31, lettere a) b) c) della L 457/1978 (e succ. modifiche).**

Nei territori individuati in questa classe è pertanto necessario impedire la realizzazione di nuove costruzioni che prevedano la presenza continuativa di persone; per le popolazioni residenti dovranno essere previsti idonei piani di protezione civile e potranno essere individuati sistemi di monitoraggio geologico a salvaguardia della pubblica incolumità.

Potranno essere realizzate strutture e infrastrutture lineari (es piste, strade, linee elettriche, acquedotti, fognature, interventi di difesa idrologica e idrogeologica) pubbliche o di interesse pubblico a condizione che l'intervento non modifichi in senso peggiorativo gli equilibri idrogeologici esistenti: ciò dovrà essere dimostrato con studi specifici da valutare attentamente.

Tali infrastrutture, se modeste (es piccole piste di accesso a fondi privati, posa di linea di acquedotto o elementi di scarico – es attuazione Invarianza idraulica -, linee elettriche o telefoniche di utenze private, ecc), sono realizzabili comunque anche da privati previa valutazione della loro compatibilità con lo stato di dissesto presente, solo se non altrimenti localizzabili.

L'efficienza, la funzionalità e la congruità delle opere di difesa idrogeologica presenti potranno contribuire alla definizione delle classi di fattibilità; in linea teorica la presenza di opere di difesa correttamente progettate, ben realizzate ed in ottimo stato di manutenzione può e potrà contribuire alla riduzione del rischio concernente un determinato fenomeno.

Al contrario la presenza di opere mal progettate, non idoneamente ubicate ed in cattivo stato di manutenzione può addirittura aumentare il livello del rischio stesso.

Le aree ricadenti nella quarta classe comprendono estese zone del territorio comunale, che presentano differenti problematiche, sostanzialmente riconducibili con la dinamica di evoluzione morfologica dei versanti.

**La zonazione territoriale può includere in classe 4 edifici esistenti non adeguatamente cartografati e/o non rilevati nel corso dell'analisi (es. edifici singoli nelle zone poco accessibili o non rilevate ecc) o ambiti territoriali ed inseriti in tale classe d'uso anche se effettivamente la valutazione singola può escludere tale vincolo di inutilizzo.**

Per tali ambiti ed edifici, al fine di agevolare soprattutto un ritorno alla montagna, l'eventuale trasformazione e il cambio di classe di fattibilità potrà essere autorizzata previa verifica geologica di compatibilità effettuata per ogni singolo area e/o edificio che ne dimostri l'effettiva possibilità d'uso ed eventuali interventi da attivarsi per garantire la sicurezza, **ove tale verifica darà esito positivo.**

La modifica sarà oggetto di successiva variante allo strumento urbanistico.

### **9.2 Sottoclasse 4a**

Gli ambiti rientranti nella sottoclasse 4a sono aree di frana attiva (Fa) PAI. In tali ambiti valgono le prescrizioni delle Norme di Attuazione del PAI a cui si rimanda (vedi cap. 11.1 punto 2).

**Tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (NTC), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

### **9.3 Sottoclasse 4b**

La sottoclasse 4b racchiude gli ambiti rientranti nella classificazione Fq del PAI, nel rispetto delle prescrizioni della D.g.r. 2616/2011 e successiva DGR XI / 7564 del 15.12.2022. Vedi cap. 11.1 punto 3.

**Tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

#### **9.4 Sottoclasse 4c**

Gli ambiti classificati Area di Conoide attivo (Ca) del PAI rientrano nella sottoclasse 4c (vedi cap. 11.1 punto 7).

**Tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

#### **9.5 Sottoclasse 4d**

Nella sottoclasse 4d rientrano gli ambiti compresi nelle aree di esondazione fluviale a pericolosità molto elevata Ee del PAI (vedi cap. 11.1 punto 5).

**Tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

#### **9.6 Sottoclasse 4e**

Nella sottoclasse 4e rientrano gli ambiti compresi nelle aree valanghive a pericolosità media o modesta Vm del PAI (vedi cap. 11.1 punto 11).

**Tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.**

### **9.7 Sottoclasse 4f**

Nella sottoclasse 4f rientrano gli ambiti compresi nella Fascia di esondazione fluviale A del PAI (piena ordinaria) (vedi cap. 12.1).

### **9.1 Sottoclasse 4g**

Nella sottoclasse 4g rientrano gli ambiti esterni alla Fascia A di esondazione PAI, rientranti nello scenario frequente (H/P3) di esondazione del Reticolo Principale come indicato dal PGRA.

Per tale sottoclasse sono vigenti le norme riportate nella D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 “*Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po*” .

*3.1.4. Disposizioni per i corsi d’acqua GIÀ interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali*

*In questi corsi d’acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo 3.1.2. “Fasce fluviali e aree allagabili – le differenze”, le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali ma rappresentano un aggiornamento e una integrazione, come già detto in premessa, della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.*

#### **Normativa**

*Fino all’adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva. Come nel caso dei corsi d’acqua privi di fasce fluviali, anche per il caso presente:*

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI;*
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI;*
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 delle N.d.A. del PAI.*

### **Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali**

*Ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del PAI (introdotto con il nuovo Titolo V), tutti i Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla normativa sopraindicata. In particolare, nelle aree allagabili per la piena frequente (P3/H), poco frequente (P2/M) e rara (P1/L):*

*1. i Comuni applicano da subito la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso il GEOPortale della Lombardia secondo le modalità descritte nell'Allegato 1), modificando di conseguenza le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che risultassero in contrasto, ed aggiornando conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 7. "Disposizioni integrative rispetto a quanto contenuto nella d.g.r. VIII/4732/2007 relative all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore della Pianificazione dell'emergenza alla scala comunale";*

*2. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) i Comuni sono tenuti a verificare e, ove necessario, aggiornare le valutazioni dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio locali già svolte in passato. In particolare:*

*a. I Comuni con edificati esistenti ricadenti all'interno delle fasce A e B, che hanno già svolto una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, devono verificarla e, se necessario, aggiornarla sulla base dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/201110;*

*b. per l'edificato esistente in precedenza non ricadente in fascia A o B ma che si trova ora a ricadere in P3/H e P2/M, il Comune competente è tenuto a valutare in dettaglio le condizioni di pericolosità e rischio locali attraverso una nuova analisi o un'estensione dell'analisi già svolta, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/201111.*

*c. le valutazioni di cui ai punti a) e b) devono avere le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio". Tali valutazioni devono essere trasmesse a Regione Lombardia che le utilizzerà sia nell'ambito dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA sia ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio previste nel PGRA;*

*3. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) nelle more del completamento/aggiornamento della valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali di cui al punto 2. e del suo recepimento nello strumento urbanistico comunale, è facoltà del Comune applicare, anche all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che, partendo dalla valutazione delle condizioni*

*di pericolosità e rischio già svolta (qualora presente) e recepita nel PGT, ne approfondisca gli esiti utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);*

*4. entro i territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti: se si è proceduto in passato a svolgere una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, questa valutazione deve essere verificata e, ove necessario, aggiornata tenendo conto dell'estensione dell'area allagabile contenuta nelle mappe di pericolosità del PGRA e dei relativi dati associati (portate, livelli, topografia<sup>12</sup>). In particolare:*

*a. se in passato si è utilizzato solo il metodo semplificato di cui all'Allegato 2 alla d.g.r. VII/7365/2001, che pertanto ha condotto ad un tracciamento dell'area allagabile a tergo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, tale tracciamento deve essere sostituito con la nuova area allagabile tracciata nelle mappe PGRA, se diversa. Il Comune è tenuto a valutare le condizioni di rischio di eventuali edificati che ricadessero all'interno delle nuove aree allagabili con le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio";*

*b. se in passato si è utilizzato il metodo approfondito di cui all'Allegato 3 alla d.g.r. VII/7365/2001 (ora Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011) occorre verificare e, se necessario, aggiornare tale valutazione considerando i nuovi dati di riferimento utilizzati nel PGRA (portate, livelli, topografia) ed estendendo la valutazione a tutta la nuova area allagabile). Nelle more di tale aggiornamento e del suo recepimento nello strumento urbanistico comunale è facoltà del Comune applicare le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che, (qualora presente) e recepita nel PGT, ne approfondisca gli esiti utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);*

*5. entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. 31/2014 per l'adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), i Comuni procedono con il recepimento delle aree allagabili e relative norme (incluse quelle di dettaglio derivanti dalla valutazione del rischio svolta sugli edificati esistenti che si trovano a ricadere entro le aree allagabili P3/H e P2/M) nello strumento urbanistico comunale secondo le modalità già definite per le fasce fluviali nelle N.d.A. del PAI nonché nella d.g.r. IX/2616/2011, parte II, paragrafo 5.1, punti 1 e 2. Considerato che per il tracciamento delle aree allagabili si sono utilizzati rilievi LIDAR di elevato dettaglio e che le aree allagabili rappresentano uno step del percorso per l'introduzione delle fasce fluviali, gli aggiustamenti morfologici previsti al comma 3 art. 27 delle N.d.A. del PAI e dalla d.g.r. IX/2616/2011 non sono di norma consentiti o devono essere adeguatamente motivati;*

*Il tracciamento alla scala locale dei limiti delle aree allagabili, da effettuarsi sulla medesima base topografica del PGT, sarà consegnato a Regione nell'ambito delle procedure di pubblicazione degli*

*strumenti urbanistici comunali attraverso la carta PAI-PGRA descritta nel seguito (Paragrafo 5. “La carta PAI – PGRA” e Allegato 5).*

#### Casi specifici

*Ulteriore sovrapposizione con delimitazioni di aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico dell'allegato 4.1 all'Elaborato 2 In caso le aree allagabili delimitate dal PGRA si sovrappongano, oltre alle fasce fluviali vigenti, anche a precedenti delimitazioni di aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico dell'allegato 4.1 all'Elaborato 2 del PAI, fino all'adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, vige la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva.*

#### Modifiche alle aree

*Le delimitazioni delle aree allagabili possono essere oggetto di segnalazioni di necessità di modifica per evidenti errori materiali o manifeste incongruenze ovvero per mutata situazione dello stato di fatto per effetto della realizzazione di nuove opere influenti sul corso d'acqua. Tali segnalazioni, adeguatamente motivate e supportate da idonea documentazione devono essere trasmesse a Regione Lombardia entro il mese di giugno di ciascun anno; le segnalazioni verranno valutate congiuntamente ad ADBPO e all'Autorità idraulica competente ai fini dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA nonché nell'ambito delle varianti PAI a scala di asta fluviale.*

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Verceia (SO)

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO AL

*PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO*

SITI NATURA 2000



## 10 PRESCRIZIONI PER I SITI NATURA 2000

Nella Carta dei Vincoli è riportata la perimetrazione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio comunale. Si ricorda che in tali aree si considerano vigenti le prescrizioni specifiche riportate nella D.G.R. 1029 del 5/12/2013 riguardante le misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria SIC.

Si rimanda agli allegati della D.g.r. sopracitata per le prescrizioni specifiche del SIC “Valle dei Ratti” codice IT2040023, della ZPS “Valle dei Ratti – Cime di Gaiazza” codice IT2040602 e del SIC/ZPS “Pian di Spagna e Lago di Mezzola” codice IT 2040042, IT20400022. Di seguito sono riportati i criteri minimi uniformi:

*a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:*

- 1) Superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n.1120/2009, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);*
- 2) Superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;*

*b) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:*

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;*
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;*
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;*
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;*

*5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.*

*c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;*

*d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;*

*e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;*

*f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;*

*g) Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.*

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Verceia (SO)

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO AL

*PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO*  
*2023*

PAI - PGRA

## **11 PRESCRIZIONI NORME DI ATTUAZIONE PAI**

Nella carta PAI PGRA sono rappresentate le aree soggette a specifica normativa PAI (Norme di Attuazione). Inoltre, nella tavola di fattibilità si riproducono i vincoli derivanti dalla cartografia PAI come specifiche sottoclassi (3 e 4) ove sono richiamate le prescrizioni sovracomunali vigenti.

Si evidenziano le aree in dissesto (Fa – Fq), le aree ricadenti in area di conoide (Ca – Cp), le aree di esondazione (Ee - Em), le aree valanghive (Ve -Vm) nonché le fasce di esondazione fluviale (A-B-C).

Nelle aree evidenziate verranno applicate i vincoli dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI.

### **11.1 Estratto norme PAI**

Art. 9 NdA PAI: Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

- Frane:
  - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
  - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
  - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata).
- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
  - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
  - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
  - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata.
- Trasporto di massa sui conoidi:
  - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
  - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),

- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata).

- Valanghe:

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
- Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;

- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle a linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la



sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d)
- dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 (oggi NTC 2018 n.d.r), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

### **11.2 PGRA**

Relativamente a tali ambiti, riportati nella tavola, possono sussistere:

- coincidenze fra limiti ambiti PAI e pericolosità di PGRA
- Differenze fra limiti con ambiti PGRA esterni ai campi già delimitati dal vigente PAI.

In entrambi i casi dovrà essere fatto riferimento alla normativa vigente ovvero alla D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 *“Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”* .

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di VERCEIA (SO)

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO AL

*PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO*

*2023*

FASCE FLUVIALI PAI

Relativamente ai settori di territorio ricadenti all'interno degli ambiti individuati come fasce fluviali, sono in vigore le relative N.d.A. del PAI, artt. 1, 29, 30, 31, 32, 38, 38 bis, 41 che si intendono tacitamente trascritti.

## **12 FASCE FLUVIALI PAI**

A tali norme si dovrà preventivamente far riferimento nell'utilizzo urbanistico delle aree sottese alle fasce fluviali.

Nel settore comunale sono presenti i limiti di fascia A (piena ordinaria), coincidente con la B (piena duecentenaria) e C (piena catastrofica).

### ***12.1 Estratto norme PAI (parte)***

#### **Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)**

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152

e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### **Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all’art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### **Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli

articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

**Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui il comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino. 3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

**Art.38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1.



Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

### **Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica**

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l’Amministrazione comunale procede all’approvazione del relativo perimetro.

2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- d) opere attinenti all'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
- b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
- c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Verceia (SO)

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO AL

*PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO*

*2023*

DERIVAZIONI IDROPOTABILI

### 13 PRESCRIZIONI PER LE AREE DI RISPETTO DELLE DERIVAZIONI IDROPOTABILI

Nelle aree di rispetto delle derivazioni idropotabili (vedi Carta Idrografica) valgono le direttive di cui al D-Lgs. 152/99 e s.m.i. (Regolamento Regionale n.2 di marzo 2006 e s.m.i.), ovvero:

#### **Articolo 21 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236**

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

##### **"Articolo 4 (Aree di salvaguardia delle risorse idriche)**

1. Su proposta delle autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti."

2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

##### **"Articolo 5 (Zona di tutela assoluta)**

1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio."

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

##### **"Articolo 6 (Zona di rispetto)**

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione.
- e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.3. In assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione."

4. *L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 7 (Zone di protezione)*

*1. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle Regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.*

*2. Le Regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:*

*a) aree di ricarica della falda;*

*b) emergenze naturali ed artificiali della falda;*

*c) zone di riserva."*

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Verceia (SO)

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SUPPORTO AL

*PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO*  
*2023*

RETICOLO IDRICO



## 14 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Il RIM del comune di Verceia non necessita di revisione/ adeguamento in quanto è strutturato come da normativa regionale vigente.

Infatti:

La DGR XI/5714 del 15/12/2021 (ultima in ordine di tempo) nell'all. D ha meglio chiarito gli obblighi e le necessità che impongono una revisione/aggiornamento del RIM. In tale nuova DGR l'art. 8 prevede espressamente quali siano gli elementi d'obbligo di verifica per aggiornare il documento, ovvero:

“In occasione dell'aggiornamento o revisione, anche parziale, del Documento di Polizia Idraulica (DPI) lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi delle presenti linee guida. [...] La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo a seguito della redazione degli appositi approfondimenti (studi idraulici/idrogeologici) di cui al paragrafo 5.

In caso nel Documento di Polizia Idraulica vigente si riscontri la presenza di corsi d'acqua con la delimitazione delle fasce di rispetto tracciate in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, per poter confermare tale delimitazione occorre verificare, in sede di adeguamento del DPI, che tale delimitazione derivi dall'aver effettuato i necessari studi idraulici/idrogeologici; in questo ultimo caso, occorre inoltre verificare se vi sia la necessità o meno di dover procedere all'adeguamento e/o all'aggiornamento degli studi idraulici di cui al punto precedente (per l'introduzione di più recenti disposizioni normative, per le mutate condizioni idrauliche e/o idrogeologiche del bacino del corso d'acqua o altro); nel caso si verificano queste ultime condizioni gli studi dovranno essere aggiornati. Viceversa, per poter confermare le risultanze degli studi pregressi, dovrà essere sottoscritta, da parte del professionista incaricato dell'aggiornamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000, vedi schema allegato al presente documento) con la quale sarà dichiarata la non necessità di dover procedere ad ulteriori studi di approfondimento. In assenza di tali condizioni le fasce di rispetto dovranno essere riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904.”

Non essendoci quindi elementi di novità per predisporre un aggiornamento o revisione del vigente RIM (in quanto già esistente e vigente anche in caso di nuova modifica del documento di piano del PGT e non sono previsti nuovi elementi idrologici di inserimento) si è verificata la coerenza del RIM attuale (2005) con le indicazioni di “controllo” della DGR 2017, al fine di escluderne o meno la necessità di aggiornamento, ovvero:

“Nel vigente Studio sono previste deroghe nelle distanze della delimitazione delle fasce di rispetto (definita in 10 m), a fronte di verifiche idrauliche favorevoli”.

In sintesi, premesso quanto sopra, si CONSIDERA il vigente RIM comunale coerente con la normativa regionale di Reticolo idrico e, preso atto degli indirizzi della DGR 2017, NON SI RITIENE NECESSARIO procedere all'adeguamento / aggiornamento (verrà predisposto l'allegato D, vedi DGR 2017, di dichiarazione di NON sussistenza dell'obbligo di aggiornamento del documento di polizia idraulica.)

#### **14.1 Norme di RIM**

Si riportano di seguito, per completezza di documentazione, le norme vigenti nel comune di Novate Mezzola relative al reticolo idrico minore.

Il presente regolamento NON si applica ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, presenti sul territorio comunale di comunale, così come individuati dall'elenco inserito nel DGR 7/7868, del 25 gennaio 2002 e succ. modifiche.

(estratto da Norme Reticolo Idrico Minore 2005, dott. Depoli Claudio)

## **TITOLO 1: PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE**

### **Art.1 Finalità ed obiettivi**

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo minore del territorio comunale di Verceia (SO), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque

### **Art.2 Ambito di applicazione**

Il regolamento si applica:

- a) Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, che defluiscono sul territorio comunale definiti, individuati e delimitati nell'apposito elenco di cui alla TABELLA 1, allegata alle presenti norme,

ovvero tutti i corsi d'acqua superficiali che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A, con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

La delimitazione del reticolo minore dei corsi d'acqua appartenenti al territorio comunale di Verceia è individuata negli appositi elaborati cartografici, parte integrante del presente documento e realizzati nel rispetto delle vigenti normative, in cui sono individuati:

- 1) N° progressivo relativo al territorio comunale
- 2) Denominazione
- 3) Delimitazione con apposito segno grafico, relativo alla tipologia del corso d'acqua (Fosso, Canale, Torrente)
- 4) Delimitazione delle aree di rispetto attinenti all'attuazione del presente regolamento

### **Art.3 Esclusione**

Il presente regolamento NON si applica ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, presenti sul territorio comunale di Verceia, così come individuati dall'elenco inserito nel DGR 7/7868, ovvero:

<b>N° progressivo</b> <b>D.G.R. 25/01/02</b> <b>n. 7/7868</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Tratto Classificato</b> <b>Principale</b>	N° iscr. El. AAPP
SO 041	<b>Ratti</b> (Torrente)	Dallo sbocco alla confluenza della Valle dei Laghi	40

### **Derivazioni esistenti**

In riferimento alle rogge attivate da derivazioni, per le quali potrà essere prevista la sdemanializzazione, queste ultime vengono escluse dal reticolo idrico minore ma dovranno essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio nel periodo transitorio di concessione da parte dell'Amministrazione comunale, per eventuale occupazione di area demaniale, ivi compresi quei tratti di alveo dismessi e non aventi più funzionalità idraulica non facenti parte del reticolo principale.

#### **Art.4 Allegati**

Parte integrante del presente documento sono la relazione tecnica, gli elaborati cartografici e la TABELLA 1 contenente l'elenco dei corsi d'acqua superficiali definiti reticolo idrico minore.

Elenco degli elaborati cartografici allegati:

TAV 1: carta del reticolo idrografico *scala 1:5.000 su CTR*

TAV 2: carta del reticolo idrografico *scala 1:5.000 su Mappale*

TAV 3: stralcio carta del reticolo idrografico *scala 1:2.000 su Mappale*

TAV 4: stralcio carta del reticolo idrografico *scala 1:2.000 su Mappale*

TAV 5: stralcio carta del reticolo idrografico *scala 1:2.000 su Mappale*

TAV 6: Carta di fattibilità geologica

#### **Art.5 Definizioni relative al presente regolamento**

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla DGR 7/7868 tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico in appoggio al PRG previsto dalla LR 41/97 e succ. modifiche ed integrazioni, approvato dalla Regione Lombardia e conforme alla Direttiva PAI.

Si fa presente che su tutto il Territorio Comunale non sono presenti perimetrazioni inerenti le fasce A, B, C, definite dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino approvato ai sensi della L 183/89.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata dall'art. 4 del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato B
- b) "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell'apposito elenco del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A
- c) "Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento
- d) "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato **orizzontalmente** in situ.

## **Art.6 Competenze**

All'Amministrazione comunale di Verceia compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare:

### **1) Acque Pubbliche**

- a) Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento
- b) Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
- c) Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica- diffida al ripristino – sanatoria – applicazione canoni di polizia idraulica
- d) La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore
- e) Introito dei canoni concessori

## **TITOLO 2: INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA**

### **Art.7 Norme generali**

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno della fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti stabilite e tali da non essere suscettibili da influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti direttamente il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i seguenti indirizzi pianificatori:

#### **Tombinature**

Vige, in generale, il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/99 art. 41 e relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità o situazioni particolari.

#### **Difese radenti, scogliere e arginature**

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. In generale sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

#### **Attraversamenti**

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta

importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B*”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l’applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d’acqua.

#### **Infrastrutture longitudinali**

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all’alveo che riducano la sezione. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate.

#### **Manufatti realizzati in subalveo**

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell’evoluzione morfologica prevista dell’alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall’erosione del corso d’acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciatoone.

È ammesso l’attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L’attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all’asse dell’alveo.

### Opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

### Art.8 Fasce di rispetto: reticolo minore

Per ogni corso d'acqua definito quale **reticolo minore**, sono individuate, nel territorio comunale di Verceia, le seguenti aree di rispetto:

#### **a) Ambito esterno al perimetro centro edificato: FASCIA 1**

- 1) Area di rispetto e relative norme, di estensione **pari a 10 m**, con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati nel successivo art. 13- b

#### **b) Ambito interno al perimetro centro edificato: FASCIA 1 e FASCIA 2**

- 1) Area di rispetto (Fascia 1) e relative norme di estensione **pari a 5 m**, con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi consentiti dall'art. 13-b
- 2) Area di rispetto (Fascia 2) e relative norme, con estensione **di 5 m, a partire dal limite esterno della fascia 1**, ambito soggetto ad autorizzazione comunale, con obbligo di autorizzazione per gli interventi di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale

### Art.9 Area di rispetto: reticolo principale

Per ogni corso d'acqua definito quale **reticolo principale** valgono i limiti di rispetto previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche)


### Art.10 Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti: Fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Aree di rispetto, deve intendersi misurata in situ dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.




SCHEMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERTINENZE IDRAULICHE

A) LAGHI DI COMO E DI MEZZOLA



B) TORRENTI In sinistra - arginature artificiali  
In destra - sponde naturali stabili



SCHEMA DELIMITAZIONE FASCE PERTINENZA IDRAULICA LACUSTRI E FLUVIALI

### **Art.11 Corsi d'acqua coperti**

Ai sensi dell'art. 41 del Dlgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

È comunque consentita in deroga, la copertura dei corsi d'acqua da parte dell'Ente Pubblico per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Tali tombinature dovranno comunque essere transitabili con mezzi per gli interventi di manutenzione. o coperte con grigliati amovibili.

Per i corsi d'acqua coperti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc, dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle ispezioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974 n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto". I pozzetti d'ispezione non potranno distare tra loro più di 20 – 25 m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inf. A 1,05m); potranno disporsi a maggiore distanza e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate nelle fasce di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Laddove le verifiche idrauliche di compatibilità sui tratti combinati esistenti non hanno dato esito positivo è necessario individuare la soluzione da proporre per la sistemazione idraulica del tratto di corso d'acqua, privilegiando tuttavia, ove possibile, il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.

Per tutti i tratti combinati è necessario prevedere una periodica manutenzione al fine di conservarne la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel piano di protezione Civile del Comune.

Nella circostanza in cui si ritenga indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempo di ritorno centennali, per tener conto di possibili fenomeni di ostruzione

#### **Art.12 Scarichi in corsi d'acqua**

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità di acque recapitate ed è da intendersi complementare e mai sostitutiva alla autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalle competenti autorità.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà esser verificata, da parte del richiedente, l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Per i canali di fondovalle i limiti di accettabilità sono i seguenti:

- 20 l/s pe rogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale o industriale
- 40 l/s per ettaro di superficie solante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature

Nell'eventualità che le portate scaricate nei canali sopraccitati superino i limiti di accettabilità di cui sopra si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree di fondovalle destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali ed artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione causale nelle zone limitrofe.

I bacini di accumulo dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili ed all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolare dei volumi d'acqua invasati, nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini dovrà essere calcolata considerando il volume di acqua di raccolta pari a 130 mm di acqua per ogni metro quadro di superficie impermeabile,

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- Aree Montane
- Portate scaricate direttamente sul fiume Adda

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso o prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

**Art.13 Ambito di reticolo esterno al perimetro centro edificato: FASCIA 1 Definizione delle *Attività vietate* o delle *Attività ammesse* subordinate a verifica ed autorizzazione**

**Aste torrentizie in ambito esterno al perimetro centro edificato - Area di rispetto “FASCIA 1” con estensione pari a 10 m:**

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

**a) Sono lavori ed attività vietate:**

- 1) La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade
- 2) Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l’accastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura
- 3) Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, lo sradicamento di piante e ceppaie
- 4) La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura
- 5) La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente
- 6) La realizzazione di pescaie e chiuse
- 7) Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini
- 8) La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell’alveo
- 9) La realizzazione di discariche e cave
- 10) Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti

**b) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale:**

- 1) Realizzazione degli interventi di cui al precedente comma a, di strutture (esclusi edifici destinati a presenza continuativa di persone) ed infrastrutture, derivazioni e quant'altro purchè di carattere pubblico comunale o proposta da privati o da consorzi privati ma convenzionata ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico, o interventi/opere necessari per motivi di pubblica e privata incolumità o interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi uso pubblico, **non altrimenti localizzabili**, a condizione che non modifichino o alterino la circolazione idrica superficiale o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione.
- 2) Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- 3) Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purchè supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico
- 4) Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
- 5) Interventi, di difesa e protezione dell'alveo, necessari ai fini della pubblica e/o privata incolumità, realmente dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di persone, cose ed animali
- 6) Taglio di piante

**c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto "FASCIA 1" ovvero esterna al perimetro di centro edificato**

Relativamente ai fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico, che dovranno essere individuati nel piano di Protezione Civile Comunale, sono ammessi previa autorizzazione i seguenti interventi, ai sensi all'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 e DPR 380/2001 art. 3:

- a) “Interventi di manutenzione ordinaria” gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) “Interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
- c) “interventi di restauro e risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio ed assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che , nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazione d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso gli interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero all’intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni a cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l’Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all’esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l’esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l’Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l’onere ai proprietari.

1. Gli interventi potranno essere attuati **previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all’area di rispetto fluviale**. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l’assenza di interferenze negative sull’assetto idrologico-idraulico.
2. Sono ammessi Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.

**Art.14 Ambito di reticolo interno al perimetro di centro edificato: FASCIA 1 (di estensione pari a 5 m) e FASCIA 2 (di estensione pari a 5 m dal limite esterno della precedente fascia): definizione ed individuazione**

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, garantire un corretto drenaggio e deflusso delle acque, oltre che di possibile intervento manutentorio finalizzato anche e ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

All'interno del perimetro del centro edificato è definito un settore in cui si applica la seguente normativa:

- Fascia 1 di ampiezza pari a **5 m** a partire dal limite dall'alveo
- Fascia 2 di ampiezza pari a **5 m** a partire dal limite esterno della precedente fascia 1

**Art.15 Ambito di reticolo interno al perimetro centro edificato - Area di rispetto tipo "FASCIA 1" con estensione pari a 5 m:**

**Definizione delle Attività vietate o delle Attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione**

**a) Sono lavori ed attività vietate:**

- 1) La nuova edificazione a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato
- 2) Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree
- 3) Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti
- 4) La costruzione di muri sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni permanenti di qualsiasi natura, salvo le deroghe previste dal successivo comma b
- 5) La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente
- 6) La realizzazione di pescaie e chiuse
- 7) La realizzazione di discariche e cave
- 8) Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti all'alveo stesso



**b) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale:**

- 1) Realizzazione degli interventi di cui al precedente comma a, di strutture (esclusi edifici destinati a presenza continuativa di persone) ed infrastrutture e quant'altro a carattere pubblico comunale o proposta da privati o da consorzi privati ma convenzionata ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico, o interventi di competenza di organi regionali e statali o altri entri territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi uso pubblico, **non altrimenti localizzabili**, a condizione che non modificchino o alterino la circolazione idrica superficiale o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione.
- 2) Realizzazione di strutture ed infrastrutture aeree private (passerelle, ponti, linee aeree di qualsiasi natura, acquedotti, gasdotti fognature, recinzioni temporanee,) e di strutture ed infrastrutture private in subalveo (condotte, gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche), con o senza l'occupazione di demanio idrico, purchè la documentazione progettuale sia consona al regime idrologico/idraulico delle aste torrentizie. La valutazione dovrà essere attuata mediante verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico-idrogeologico del settore.
- 3) La realizzazione di derivazioni idriche a scopo irriguo proposta da privati e consorzi o enti pubblici
- 4) Interventi privati di stabilizzazione idraulica, consolidamento scarpate e cigli, di nuova costruzione o di manutenzione dell'esistente con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua e della salvaguardia della pubblica/privata incolumità
- 5) Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 ovvero nei limiti di portata previsti dal DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate
- 6) Opere proposte da privati e/o consorzi privati consistenti in piccole modifiche di tracciato del reticolo, realizzazione di tratti coperti, realizzazione di nuovi tratti di alveo, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 152/99, finalizzati ad esigenze effettivamente dimostrabili anche di pubblica e/o privata incolumità non altrimenti attuabili, previa dimostrazione della sezione idraulica e della compatibilità idrologica/idrogeologica dell'intervento. La proposta sarà comunque subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale relativa alla possibilità di accesso ed

utilizzo ai fini manutentori dell'alveo. Nel caso le modifiche di tracciato proposto comportino una interazione delle fasce con strutture/proprietà di terzi, dovrà essere stipulata opportuna convenzione con il proprietario delle aree interessate dalla modifica dei vincoli di polizia idraulica

- 7) Interventi, di difesa e protezione dell'alveo, necessari ai fini della pubblica incolumità, realmente dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di persone ed animali
- 8) Realizzazione ed attraversamenti, piste e strade, recinzioni di carattere provvisorio
- 9) Taglio di piante

**c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto tipo "FASCIA 1" con estensione di 5 m**

Relativamente ai fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico, che dovranno essere individuati nel piano di Protezione Civile Comunale, sono ammessi previa autorizzazione i seguenti interventi, ai sensi all'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 e DPR 380/2001 art. 3:

- a) "Interventi di manutenzione ordinaria" gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) "Interventi di manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
- c) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Per gli edifici posti all'interno del centro edificato sono altresì consentiti, previa autorizzazione e verifica di compatibilità idraulica, gli interventi di ristrutturazione che non comportino un aumento della sagoma di

ingombro planimetrica del fabbricato all'interno della fascia di rispetto e con rinuncia del soggetto intestatario a risarcimento danni

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso gli interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero all'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni a cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere ai proprietari.

1) Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di murature e recinzioni e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti, di qualsiasi tipologia e natura.

#### **Art. 16 Ambito di reticolo interno al perimetro di centro edificato Area di rispetto tipo FASCIA 2:**

##### **Definizione delle Attività vietate o delle Attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione**

###### **a) Sono lavori ed attività ammesse:**

Gli interventi di trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta purchè compatibile con le norme urbanistiche di PGT.

Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

###### **b) Sono lavori ed attività vietate:**

Tutto quanto non previsto dalle norme urbanistiche di PGT

### c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto “Tipo FASCIA 2”

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento, sono ammessi:

- Gli interventi di trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta purchè compatibile con le norme urbanistiche di PGT.

Tutte le proposte dovranno essere assoggettate a dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o valutazione di compatibilità idraulica e successiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale.

## **TITOLO 3: AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI**

### **Art.17 Criteri generali**

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d’acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

### **Art.18 Richiesta di autorizzazione**

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l’occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con i seguenti documenti tecnici:

- A. Istanza, del richiedente, in marca da bollo legale, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell’intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**
- B. Documentazione tecnica illustrativa dell’intervento comprendente di:
- C. *Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta e/o dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista*

*che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta*

- D. *Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)*
- E. *Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno di:*
- F. *Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000*
- G. *Estratto catastale scala almeno 1:1000*
- H. *Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
- I. *Planimetria topografica, di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200) **con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali***
- J. **Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà comunale**
- K. *Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5*
- L. *Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto*
- M. *Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento*
- N. *Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individua dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto*
- O. **Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti connessi**
- P. **Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria**
- Q. **Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello studio geologico (L.R. 41/97)**
- R. **Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici**

**S. Piano di manutenzione delle opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto**

*T. La documentazione di cui ai punti A e B dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta*

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate ed entrambe sono soggette al pagamento di un canone annuale stabilito dalla DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva DGR 1 agosto 2003 n. 7/13950.

**Art.19 Richiesta di Concessione**

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con i seguenti documenti tecnici:

- A. Istanza, del richiedente, in marca da bollo legale, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**
- B. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
- C. *Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta e/o dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta*
- D. *Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)*
- E. *Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno di:*
- F. *Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000*
- G. *Estratto catastale scala almeno 1:1000*
- H. *Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
- I. *Planimetria topografica, di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200) con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali*

- J. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà comunale**
- K. Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5*
- L. Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto*
- M. Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento*
- N. Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto*
- O. Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti connessi**
- P. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria**
- Q. Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello studio geologico (L.R. 41/97)**
- R. Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici**
- S. Piano di manutenzione delle opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto**
- T. La documentazione di cui ai punti A e B dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta*

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate ed entrambe sono soggette al pagamento di un canone annuale stabilito dalla DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva DGR 1 agosto 2003 n. 7/13950.

## **Art.20 CAUZIONI**

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo(cauzione) pari alla prima annualità del canone ed è dovuta per rimpporti superiori a € 258,23 (L.R 17/12/2001 n. 26)

## **Art.21 Indirizzi generali di verifica di compatibilità idraulica**

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica, nei casi previsti, verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.
- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

## **Art. 22 Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere - argini, sottopassi, canalizzazioni agricole, regimazione acque superficiali**

### **Prescrizioni opere**

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni Idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni. I franchi minimi da adottare saranno In funzione sia dell'importanza del corso d'acqua, che del manufatto da realizzare.

In genere per ponti od altri manufatti importanti, che possano restringere la sezione idraulica, (es: briglie).

Il valore del franco minimo dovrà essere superiore a m.1,00 par eventi con tempo di ritorno centennali, Tale franco dovrà essere adottato anche in tutte le verifiche sui corsi d'acqua con fascia di rispetto maggiore di m. 10,00. Le nuove opere, particolarmente nelle zone estreme alle aree edificabili previste dai vigente PGT, dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia



immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di -filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle In fra strutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B », paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua. Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri Interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante t'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

### **Regimazione acque superficiali**

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti o delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco biologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento-

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nel rassetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

### **Sottopassi**

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera

### **Argini**

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da

contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

### **Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)**

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irriguo, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti a! mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

## **TITOLO 4: ISTRUTTORIA**

### **Art.23 Iter Amministrativo**

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale, nelle modalità di cui agli artt. 12-13-14-15-16. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica e i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniego con provvedimento motivato.

Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

#### **Art.24 Rilascio decreti di autorizzazione /concessione**

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) e relativo disciplinare, oppure decreto di concessione (con occupazione di area demaniale) e relativo disciplinare. Tali decreti e relativi disciplinari verranno redatti in attuazione della D.G.R 13 dicembre 2002, n° 25125 e succ. modifica.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre adeguata norma nell'apposito disciplinare con cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario.

#### **Art.25 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA, concessione demaniale, danni all'interno delle fasce di rispetto, ripristino corsi d'acqua**

##### **AUTORIZZAZIONE PAESISTICA**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. O. Sviluppo Sostenibile dal Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R-18/1997 e dalle successive modificazioni.

##### **PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio, l'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico, ed il parere geostatica e geomorfologico ai sensi dell'art. 5 della Legge 37/84.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152. le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

##### **DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO**

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a: fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

## **RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino e potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 Della legge 47/85.

### **Art.26 Canoni di Polizia idraulica**

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002. Per gli enti pubblici valgono i canoni indicati al d.g.r. n. 7/8743 del 12 aprile 2002.

### **Art.27 Norme finali**

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale

## **TITOLO 5: NORMA TRANSITORIA Valle Villa**

Relativamente alla Valle Villa, ravvisata la necessità di un intervento di completa riqualificazione, vige la fascia di rispetto idraulico di 10 m, oltre all'ordinaria manutenzione.

### **Art.28 Piano di protezione civile comunale**

L'Amministrazione comunale di Verceia individua il settore di deflusso della Valle Villa come ambito di particolare attenzione idrologica, imponendo ed attuando anche per conteso le norme comportamentali e d'intervento previste nell'attuale Piano intercomunale di Protezione Civile.

Colico, marzo 2023

Agg. agosto 2024

Dott. Geol. Depoli Claudio